



Via Borgonuovo 24, 20121 Milano

Capitale sociale Euro 306.612.100 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano n. 07918170015

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI
DELL'ART. 72, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N.
11791 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (IL
"REGOLAMENTO EMITTENTI") E DELL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 3, DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI**

DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Borgonuovo 24, 20121 Milano - Italia, tel. +39 02 6249951, fax +39 02 62499599

Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia

Capitale Sociale Euro306.612.100 i.v. - Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015, REA di Milano 1833926

modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato; e (iv) le modalità di esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, al fine di garantire che sia rispettato l'equilibrio tra generi di cui ai predetti artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis del TUF.

Al riguardo, l'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti precisa inoltre che: (a) il criterio del riparto tra generi non trova applicazione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre; (b) qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le modifiche di seguito proposte prevedono una riformulazione degli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale finalizzata ad integrare i criteri di formazione delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ad assicurarne la sostituzione nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla Legge 120/2011. Si propone altresì di introdurre una clausola transitoria (art. 27 dello Statuto sociale) volta a disciplinare i tempi dell'entrata in vigore delle citate clausole relative al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, la quale stabilisca altresì che, con riferimento al Consiglio di Amministrazione, in occasione del primo rinnovo, al genere meno rappresentato spettino un quinto dei componenti.

Art. 11 (Organo Amministrativo): si propone di prevedere l'obbligo, per gli Azionisti che presentino liste con almeno tre candidati alla carica di amministratore, di indicare nelle liste almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato. Si propone pertanto una modalità di elezione degli amministratori che, nel rispetto e in coerenza con le altre disposizioni statutarie, in particolare quelle relative al voto di lista e al possesso dei requisiti di indipendenza previsti per legge da parte di un numero minimo di amministratori, garantisca altresì il rispetto dell'equilibrio tra i generi.

Art. 18 (Sindaci): si propone di prevedere l'obbligo che almeno un componente effettivo del Collegio Sindacale appartenga al genere meno rappresentato. A questo fine sono previste modalità di elezione dei sindaci che garantiscano, tramite meccanismi di sostituzione, il rispetto dell'equilibrio tra generi.

Art. 27 (Clausola Transitoria): si propone l'introduzione di una clausola transitoria mediante la quale le disposizioni contenute negli articoli 11 e 18 relative alla necessaria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di entrambi i generi troveranno applicazione, in conformità a quanto previsto dalla norma, a partire dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale degli organi sociali eletti dall'Assemblea il 26 aprile 2010. Si propone inoltre, con riferimento alla nomina dell'organo amministrativo che la quota riservata al genere meno rappresentato sia, per il primo mandato, pari a un quinto degli Amministratori eletti.

2. Confronto degli articoli dello Statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE
Art. 11 - Organo Amministrativo	Art. 11 - Organo Amministrativo
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 21 membri, anche non soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina.	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 21 membri, anche non soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina.
Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi.	Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi.
Essi sono rieleggibili.	Essi sono rieleggibili.
L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in	L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in
	<u>Nella composizione del Consiglio deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.</u>

carica.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina l'indennità spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti prescritti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti con le modalità di seguito specificate.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni

carica.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea determina l'indennità spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti prescritti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti con le modalità di seguito specificate.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste con almeno tre candidati non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile). I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori al terzo (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni

considerate come non presentate. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) sarà tratto il restante Amministratore;
- c) nel caso in cui due liste ottengono lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

considerate come non presentate. All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a) sarà tratto il restante Amministratore;
- c) nel caso in cui due liste ottengono lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra genere maschile e genere femminile, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati pari ad un terzo degli Amministratori eletti (con arrotondamento per eccesso):

di genere femminile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere maschile;

di genere maschile, qualora più di due terzi (con arrotondamento per difetto) degli Amministratori eletti sia di genere femminile.

Gli Amministratori Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il o i candidato/i non indipendente eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, ovvero in difetto, dal/i primo/i candidato/i indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i delle altre liste, in base al numero di voti da ciascuno ottenuto.

Nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti dalla lista alla quale apparteneva tale candidato.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile,

Gli Amministratori Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il o i candidato/i non indipendente eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, ovvero in difetto, dal/i primo/i candidato/i indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto/i delle altre liste, in base al numero di voti da ciascuno ottenuto, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).

Nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti dalla lista alla quale apparteneva tale candidato, a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto ma comunque nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi

<p>secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, purché siano ancora eleggibili e disponibili ad accettare la carica; l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, con delibera assunta con le maggioranze di legge, scegliendone, se possibile, i sostituti tra i candidati della stessa lista che abbiano preventivamente accettato la sostituzione;</p> <p>b) qualora non residuo nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto previsto nella precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.</p>	<p>dell'articolo 2386 del codice civile e <u>nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile)</u>, secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, purché siano ancora eleggibili e disponibili ad accettare la carica; l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati, con delibera assunta con le maggioranze di legge, scegliendone, se possibile, i sostituti tra i candidati della stessa lista che abbiano preventivamente accettato la sostituzione;</p> <p>b) qualora non residuo nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto previsto nella precedente lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori Indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e <u>in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra i generi (maschile e femminile)</u>.</p>
<p>Art. 18 - Sindaci</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p>	<p>Art. 18 - Sindaci</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p><u>Almeno uno dei Sindaci effettivi deve essere:</u></p> <p>a) <u>di genere femminile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere maschile;</u></p> <p>b) <u>di genere maschile, qualora la maggioranza dei Sindaci effettivi sia di genere femminile.</u></p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un</p>

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'articolo 144- quinquies del Regolamento Consob n. 11971; (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la designazione, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dal quarto comma del presente articolo è ridotta della metà.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dell'articolo 144- quinquies del Regolamento Consob n. 11971; (iii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la designazione, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ed attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Qualora, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, venga presentata una sola lista, ovvero unicamente liste che risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina anche regolamentare applicabile, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista dal settimo comma del presente articolo è ridotta della metà.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero- Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio, fermo restando in ogni caso che almeno un sindaco effettivo deve appartenere al genere (maschile o femminile) meno rappresentato.

Nel caso non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti, , fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi

<p>relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.</p>	<p>invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire <u>a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</u></p>
<p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p>	<p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, <u>nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile);</u> tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p>
<p>Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, risulti presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista e il primo candidato di tale lista viene nominato Presidente del Collegio.</p>	
<p>Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.</p>	
<p>La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>	<p>La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>
<p>a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;</p> <p>b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.</p>	<p>a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;</p> <p>b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.</p>
<p>Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.</p>	<p>Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.</p>
	<p>Art. 27 - Clausola Transitoria</p>
	<p><u>Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 18 relative alla necessaria rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di entrambi i generi (maschile e femminile) si applicheranno dalla data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo integrale degli organi sociali eletti</u></p>



Milano, 16 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Paolo Ceretti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Ceretti', written over the printed name.